



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV - URBANISTICA
U.O.C. SUAP/ POLIZIA AMMINISTRATIVA – COMMERCIO

Regolamento
per lo svolgimento di vendita diretta
di prodotti agricoli

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 04.04.2019

INDICE

| | |
|--|----------|
| TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI | 1 |
| Art. 1 Oggetto e ambito del regolamento | 1 |
| Art. 2 Aree di mercato | 1 |
| | |
| TITOLO 2 - CREAZIONE DEL MERCATO SU AREA PUBBLICA | 1 |
| Art. 3 Soggetto di coordinamento e gestione | 1 |
| Art. 4 Durata dell'autorizzazione | 2 |
| Art. 5 Partecipazione al mercato | 2 |
| Art. 6 Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione | 2 |
| Art. 7 Attività di controllo sui singoli operatori agricoli | 3 |
| Art. 8 Disposizioni igienico sanitarie | 3 |
| Art. 9 Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli | 3 |
| Art. 10 Revoca della concessione | 3 |
| | |
| TITOLO 3 - SVOLGIMENTO DEL MERCATO SU AREA PRIVATA | 4 |
| Art. 11 Esercizio dell'attività su area privata | 4 |
| Art. 12 Adempimenti del soggetto autorizzato al coordinamento e gestione | 4 |
| | |
| TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI | 5 |
| Art. 13 Validità del Regolamento | 5 |
| Art. 14 Disposizioni transitorie e finali | 5 |

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Oggetto e ambito del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli anche trasformati (mercati filiera corta).
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

Art. 2 - Aree di mercato

1. La vendita diretta in ambito dei mercati collettivi può essere esercitata su spazi pubblici o su aree di proprietà privata.
2. Il Comune individua, con delibera di giunta, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, compresi gli spazi ed immobili di cui il Comune ha la disponibilità.
3. Le aree pubbliche e le aree private attualmente dedicate ai mercatini agricoli in via sperimentale si considerano idonee per lo svolgimento dei mercatini, gli stessi sono assoggettati al rispetto delle regole del presente regolamento.

TITOLO 2 – CREAZIONE DEL MERCATO SU AREA PUBBLICA

Art. 3 - Soggetto di coordinamento e gestione

1. L'autorizzazione per la gestione e coordinazione dell'area pubblica oggetto dello svolgimento del mercato è concessa ad uno o più soggetti individuati tra operatori agricoli, loro associazioni o tra organizzazioni agricole in rappresentanza di operatori agricoli, selezionati dall'Amministrazione Comunale, che ne facciano regolare richiesta.
2. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione l'area individuata per lo svolgimento del mercato autorizzando il soggetto qualificato al coordinamento e gestione del mercato medesimo il quale dovrà provvedere a fornire all'Ufficio comunale competente:
 - a) il numero, l'elenco e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;
 - b) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
 - c) l'indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita ai sensi della normativa vigente ed in particolare al D.Lgs. 228/2001;
 - d) stagionalità del prodotto riferito in particolare a frutta e verdure fresche di produzioni agricole locali, comunque non oltre l'ambito provinciale;
 - e) elaborato in cui saranno indicate le soluzioni inerenti l'organizzazione del mercato rappresentando graficamente (in scala) su planimetrie le individuazioni delle singole postazioni di

vendita (concesse dall'Amministrazione), limitando il più possibile l'impatto della struttura rispetto al contesto territoriale in cui saranno collocate.

Art. 4 - Durata dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione e della concessione di cui all'art. 3 è di 24 (ventiquattro) mesi.

Art. 5 - Partecipazione al mercato

1. Il Soggetto autorizzato al coordinamento e gestione ammette al mercato gli operatori individuati che dovranno sottoscrivere domanda di adesione al mercato firmando per accettazione il Regolamento del Comune, allegando la scheda attestante le produzioni aziendali dei prodotti disponibili alla vendita, quantità e periodi di loro produzione nonché certificazioni in possesso.

2. Gli operatori ammessi, siano essi imprenditori agricoli o coltivatori diretti, società agricole o ditte individuali, devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola (o in caso di società, la sede legale), nell'ambito territoriale individuato dalla convenzione con il Soggetto di coordinamento e gestione, con l'intento di valorizzare le produzioni agricole locali, comunque non oltre l'ambito provinciale.

3. L'inizio dell'attività da parte di ogni singolo operatore è comunque subordinata alla comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del D.lgs. 18/05/01, n. 228.

4. Ogni singolo operatore non potrà essere presente in più di tre mercati collettivi localizzati nel territorio comunale.

Art. 6 - Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione

1. Il Soggetto autorizzato al coordinamento e gestione, quale soggetto responsabile dell'area di mercato, ha l'obbligo di:

a) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita esclusiva di prodotti agricoli di stagione frutta e verdura, esposizione chiara dei prezzi di vendita) prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;

b) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;

c) corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico;

d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti se dovuti;

e) provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo l'ordine e la pulizia dell'area del mercato;

f) ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;

g) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

h) esercitare attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori, segnalando mediante specifico rapporto all'U.O.C. Suap/Commercio eventuali modifiche delle imprese o attività svolte che possano pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;

i) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività di mercato non arrechino disturbo ai cittadini, alla circolazione e nel caso inviare rapporto alla Servizio comunale di riferimento;

l) segnalare eventuali variazioni di imprenditori agricoli o di società agricole che cessano o si alternano all'interno del mercato;

m) vigilare sulla esposizione dei prezzi.

Art. 7 - Attività di controllo sui singoli operatori agricoli

1. Gli operatori agricoli ammessi allo svolgimento dei mercati, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento nonché dalla specifica normativa di settore.
2. Qualora gli operatori agricoli non ottemperino agli obblighi previsti di cui al comma 1, il soggetto di coordinamento comunica l'inottemperanza all'ufficio referente che può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di sei mesi.
3. Il Comune ha l'obbligo di procedere all'esclusione degli operatori, dandone comunicazione scritta all'interessato tramite lettera raccomandata, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti dalla legge;
 - b) mancata esecuzione degli adeguamenti volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle normative igienico-sanitarie vigenti;
4. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalla legge e dalla vigente normativa comunale.
5. Il Comune può autonomamente indire ispezioni e controlli in funzione del presente regolamento.

Art. 8 - Disposizioni igienico sanitarie

1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e dei vigenti regolamenti comunali di Igiene e Sanità Pubblica.
2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Art. 9 - Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli

1. All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti agricoli alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

Art. 10 - Revoca della concessione

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto di coordinamento e gestione, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:
 - a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b) omessa esclusione o omessa comunicazione all'ufficio referente di almeno due operatori agricoli che non ottemperano agli obblighi previsti dal presente regolamento;
 - c) mancato esercizio dell'attività di vigilanza;
 - d) esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
 - e) mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;

- f) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- g) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato;
- h) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al presente Regolamento;
- i) vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate ad eccezione di attività di somministrazione non assistita e/o degustazioni di prodotti propri;
- l) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori;
- m) inosservanza generale del presente Regolamento o del disciplinare sottoscritto.

TITOLO 3 – SVOLGIMENTO DEL MERCATO SU AREA PRIVATA

Art. 11 –Esercizio dell'attività su area privata

1. Previa acquisizione del nullaosta dell'Amministrazione Comunale, il mercato di vendita diretta può essere esercitato anche su aree di proprietà privata in relazione ai contenuti della proposta e di idoneità dell'area.
2. Il soggetto con la disponibilità dell'area, in qualità di soggetto di coordinamento e gestione, comunica al Comune l'intenzione di effettuare il mercato
3. I singoli operatori dovranno presentare la comunicazione di cui all'art. 5 comma 3 e sono tenuti al rispetto dei requisiti igienici di cui all'art. 8, e delle disposizioni di cui al Decreto Min. 20/11/2007
4. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel Decreto Min. 20/11/2007.

Art. 12 - Adempimenti del soggetto autorizzato al coordinamento e gestione

1. Per ciascuna area privata oggetto di mercato l'organizzazione e la gestione è autorizzata ad un soggetto, individuato tra operatori agricoli o loro associazioni o tra le organizzazioni agricole in rappresentanza di operatori agricoli;
2. Il soggetto gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale quanto segue:
 - a) il calendario dei giorni e l'orario di mercato;
 - b) il numero e l'elenco dei produttori agricoli coinvolte;
 - c) l'indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita ai sensi della normativa vigente ed in particolare al D.Lgs. 228/2001;
 - d) stagionalità del prodotto riferito in particolare a frutta e verdure fresche di produzioni agricole locali, comunque non oltre l'ambito provinciale;
 - e) elaborato in cui saranno indicate le soluzioni inerenti l'organizzazione del mercato rappresentando graficamente (in scala) su planimetrie le individuazioni delle singole postazioni di vendita (concesse dall'Amministrazione), limitando il più possibile l'impatto della struttura rispetto al contesto territoriale in cui saranno collocate.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare ulteriori requisiti che il progetto dovrà contenere.

4. Il disciplinare approvato dovrà essere firmato dal coordinatore e da tutti gli operatori e osservato in tutte le sue parti;
5. Il soggetto gestore ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza del presente regolamento e sul rispetto del disciplinare;
6. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalla legge e dalla vigente normativa comunale e dal presente regolamento;
7. Lo svolgimento dell'attività di vendita dei mercatini agricoli su area privata è soggetto alle medesime regole dei mercatini che si svolgono su area pubblica.
8. L'area dovrà essere sottoposta al parere dell'U.O.C. Viabilità e traffico e del Comando Polizia Locale.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONE FINALI

Art. 13 - Validità del Regolamento

1. Il Regolamento comunale per lo svolgimento di vendita diretta di prodotti agricoli entra in vigore dalla data di approvazione.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. In caso di violazione del presente regolamento viene applicata al soggetto coordinatore da parte del Comune la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 7 bis del D.LGS 267/2000: € 25,00 minimo e € 500,00 nel massimo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono connesse a quelle contenute negli altri regolamenti dell'ente.
3. Il mancato pagamento dei tributi locali comporta la sospensione del mercato e va comunicato al soggetto di coordinamento e gestione.
4. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato agricolo, secondo quanto previsto dall'art.3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
5. I mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli attualmente operanti in via sperimentale sulle aree pubbliche e private dovranno adeguarsi alle regole del presente Regolamento, per quanto rispettivamente dallo stesso disposto in relazione ai mercati su aree pubbliche e private, entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.